

## CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 46 DEL 13 DICEMBRE 2019

### LA SETTIMANA IN BREVE

---

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 2

### LA SCHEDA INFORMATIVA

---

**PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI DAL 2020**

La cessione di beni a un cliente comunitario può essere fatturata come operazione non imponibile ma occorre rispettare l'onere della prova di consegna. Dal 1° gennaio 2020 viene armonizzata la documentazione utile a fornire tale prova. Analisi in questa scheda.

Pagina 5

**LIBRO INVENTARI E LIBRO GIORNALE: RIEPILOGO DELLE NOVITÀ**

In questa scheda riepiloghiamo la disciplina della stampa del libro giornale e del libro inventari.

Pagina 9

**NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI ALL'INVIO DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA 2019**

A seguito del riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie, che ha determinato l'istituzione e il riconoscimento di nuovi albi e organizzazioni, quest'anno è stata ampliata la platea dei soggetti obbligati alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel 2019. In questa scheda un riepilogo di tutti gli obbligati e le modalità di accesso al Sistema TS.

Pagina 13

### AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

---

■ **AGENTI E RAPPRESENTANTI: COMUNICAZIONE RITENUTA RIDOTTA SULLE PROVVISORIE ENTRO IL 31.12**

Nella consueta rubrica il "Sapere per fare" riepiloghiamo la disciplina della comunicazione della ritenuta ridotta sulle provvisorie che agenti e rappresentanti devono effettuare entro fine anno. Disponibile inoltre un fac-simile.

Pagina 22

■ **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 29

### SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 13.12.2019 AL 27.12.2019**

Pagina 32

### LA SETTIMANA IN BREVE

*Gentili Clienti,*

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

**Decreto fiscale 2020: votata la fiducia alla Camera.**

Pioggia di emendamenti presentati sul Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020. Come ogni anno, viene approvato un Decreto-legge (quest'anno è il DL 124/2019) con le misure fiscali urgenti che si accompagnano alla manovra finanziaria. Il testo del DL in sede di conversione viene spesso stravolto dagli emendamenti, e anche questa manovra non ha fatto eccezione alla regola. Il testo è stato approvato con fiducia alla Camera ed è passato al Senato per terminare l'iter parlamentare nei prossimi giorni. Le novità saranno oggetto di un'edizione straordinaria della circolare settimanale di prossima pubblicazione.

**Diritto camerale 2020: confermati gli importi**

E' stata pubblicata l'11 dicembre 2019 la nota 347962 del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) che ha confermato per il 2020 gli importi del diritto camerale annuale.

### **Spettacoli teatrali dal vivo senza obbligo di corrispettivi telematici**

Un'associazione senza scopo di lucro che promuove, sviluppa e diffonde opere culturali e artistiche non è tenuta all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in merito alla certificazione dei corrispettivi giornalieri dei biglietti. Tale obbligo sussiste per le attività accessorie diverse dai biglietti d'ingresso. Il chiarimento è stato fornito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta 506 del 10 dicembre 2019.

### **Nuovi soggetti obbligati all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria 2019**

Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, è stata ampliata la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria, dei dati delle spese sanitarie, già a partire da quelle sostenute dalle persone fisiche dal 1° gennaio 2019. I nuovi obbligati sono gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico; della professione sanitaria di tecnico audiometrista; della professione sanitaria di tecnico audioprotesista; della professione sanitaria di tecnico ortopedico; della professione sanitaria di dietista; della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia; della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; della professione sanitaria di igienista dentale; della professione sanitaria di fisioterapista; della professione sanitaria di logopedista; della professione sanitaria di podologo; della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia; della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica; della professione sanitaria di terapista occupazionale; della professione sanitaria di educatore professionale; della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; della professione sanitaria di assistente sanitario e dei biologi.

### **Parrucche per disagio da patologie: ok all'IVA al 4% se prescritta da un medico**

Anche la parrucca può rientrare nel novero delle protesi sanitarie se fabbricata ed immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d'uso di dispositivo medico (...) e quindi obbligatoriamente marcata CE . Per l'IVA al 4% è pertanto necessaria la specifica prescrizione rilasciata dal medico dell'ASL di appartenenza. Questo il chiarimento offerto dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta all'interpello 508 del 10 dicembre 2019.

### **Chi paga le sanzioni se l'azienda viene ceduta in una procedura concorsuale?**

E' esclusa la responsabilità solidale tra un soggetto (cedente) un altro soggetto (cessionario) per il pagamento di imposte e sanzioni a carico del primo, nel caso di cessione d'azienda effettuata in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, anche se quest'ultimo è avvenuto prima dell'entrata in vigore della normativa che esclude espressamente detta la responsabilità. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con risposta n. 21 del 6 dicembre 2019 resa a seguito d'istanza di consulenza giuridica.

### **Riforma processo civile: i punti principali del testo approvato**

Giovedì 5 scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sulla riforma del processo civile. In particolare, il contenuto del DDL riguarda i seguenti punti chiave:

- ◆ rendere il processo più celere riducendo i termini per svolgere le diverse fasi,
- ◆ incentivare l'utilizzo degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie per determinate materie,
- ◆ ridurre i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e prevedere l'utilizzo del ricorso come atto introduttivo,
- ◆ assimilare il processo davanti al giudice di pace al modello previsto dinanzi al tribunale in composizione monocratica, eliminando il tentativo obbligatorio di conciliazione,
- ◆ prevedere disposizioni per ridurre i tempi e i costi della procedura di espropriazione immobiliare,
- ◆ introdurre uno speciale procedimento di mediazione in materia di scioglimento delle comunioni.

Passando alla recente giurisprudenza segnaliamo la sentenza 28061 della Corte di Cassazione che ha chiarito che il mancato trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa", entro 18 mesi dall'acquisto, fa perdere il diritto al beneficio fiscale anche se il mancato trasferimento della residenza del contribuente è dovuto al prolungarsi dei lavori di ristrutturazione sull'immobile stesso.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

**LA PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI DAL 2020**

La cessione di beni a un cliente comunitario può essere fatturata come operazione non imponibile. **L'onere della prova di consegna** cioè la movimentazione dei beni dall'Italia ad altro Stato UE **ricade sul cedente italiano** pena il recupero dell'imposta sull'operazione. **Dal 1° gennaio 2020 viene armonizzata la documentazione utile a fornire tale prova** e tutti gli Stati membri dovranno utilizzare i medesimi elementi di prova ed è stata introdotta **una sorta di check list dei documenti ritenuti validi** giustificativi della consegna al cliente UE.

Gli oneri documentali sono riepilogati in questa scheda.

<b>LA PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI DAL 2020</b>	
<b>PREMESSA</b>	A <b>partire dal 2020</b> entrano in vigore alcune regole IVA in ambito comunitario dette " <b>Quick fixes</b> " con l'obiettivo di arrivare entro il 1° luglio 2022 ad uno <b>spazio unico europeo</b> regolamentato da un regime IVA definitivo, valido per tutti i paesi dell'Unione europea.
<b>REQUISITI CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI</b>	<p>Sono considerate <b>cessioni intracomunitarie</b> di beni, ossia <b>operazioni non imponibili</b><sup>1</sup>,</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><i>le cessioni a titolo oneroso di <b>beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro</b>, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni<sup>2</sup> non soggetti passivi d'imposta.</i></p> </div> <p>In particolare, i presupposti necessari per la non applicabilità dell'Iva sulle cessioni intracomunitarie di beni sono, <b>congiuntamente</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>onerosità della cessione;</b></li> <li>◆ acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;</li> </ul>

<sup>1</sup> ai sensi dell'articolo 41, primo comma, lettera a), D.L. 331/1993

<sup>2</sup> indicate nell'articolo 4, quarto comma, del D.P.R. 633/1972

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ status di operatore economico delle parti;</li> <li>◆ <b>effettiva movimentazione del bene dall'Italia ad un altro Stato membro dell'Unione europea</b>, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.</li> </ul> <p> La <b>mancanza</b> anche solo di un requisito <b>rende inapplicabile il regime di non imponibilità</b>, con la conseguente applicazione dell'Iva all'operazione di cessione di beni.</p>									
<p><b>I MEZZI DI PROVA 2020</b></p>	<p>A partire dal 1° gennaio 2020 il <a href="#">regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del consiglio del 4 dicembre 2018</a> introduce le <b>presunzioni "refutabili"</b> che individuano le circostanze in cui i beni dovrebbero essere <b>considerati spediti o trasportati dal territorio dello Stato membro di cessione</b>.</p> <p>Ai fini dell'applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 138 della direttiva 2006/112/CE, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, <b>in presenza della combinazione degli elementi di prova, distinti a seconda dei casi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>quando il venditore cura il trasporto,</b></li> <li>◆ <b>quando è l'acquirente che ha trasportato o spedito i beni.</b></li> </ul> <p>In particolare, sono accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto:</p> <table border="1" data-bbox="507 1467 1316 1747"> <tr> <th style="background-color: #d9e1f2;">GRUPPO A)</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #d9e1f2;">DOCUMENTI RELATIVI AL TRASPORTO O ALLA SPEDIZIONE DEI BENI:</th> </tr> <tr> <td>Un documento o una lettera CMR riportante la firma</td> </tr> <tr> <td>Una polizza di carico</td> </tr> <tr> <td>Una fattura di trasporto aereo</td> </tr> <tr> <td>Una fattura emessa dallo spedizioniere</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="507 1792 1316 1926"> <tr> <th style="background-color: #d9e1f2;">GRUPPO B)</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #d9e1f2;">DOCUMENTI SEGUENTI:</th> </tr> <tr> <td>una <b>polizza assicurativa</b> relativa alla spedizione o al trasporto dei</td> </tr> </table>	GRUPPO A)	DOCUMENTI RELATIVI AL TRASPORTO O ALLA SPEDIZIONE DEI BENI:	Un documento o una lettera CMR riportante la firma	Una polizza di carico	Una fattura di trasporto aereo	Una fattura emessa dallo spedizioniere	GRUPPO B)	DOCUMENTI SEGUENTI:	una <b>polizza assicurativa</b> relativa alla spedizione o al trasporto dei
GRUPPO A)										
DOCUMENTI RELATIVI AL TRASPORTO O ALLA SPEDIZIONE DEI BENI:										
Un documento o una lettera CMR riportante la firma										
Una polizza di carico										
Una fattura di trasporto aereo										
Una fattura emessa dallo spedizioniere										
GRUPPO B)										
DOCUMENTI SEGUENTI:										
una <b>polizza assicurativa</b> relativa alla spedizione o al trasporto dei										

<sup>3</sup> confutabili, che possono essere messe in dubbio  
Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio  
Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005  
Tel 06-56559912 · [www.revisonepmi.it](http://www.revisonepmi.it) · E-mail: [info@revisonepmi.it](mailto:info@revisonepmi.it) · P.E.C. [revisonepmisrl@legalmail.it](mailto:revisonepmisrl@legalmail.it)

	<p>beni o i <b>documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto</b> dei beni</p> <p><b>documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità</b>, ad esempio da un notaio, che confermino l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione</p> <p>una <b>ricevuta rilasciata da un depositario</b> nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro</p>
<p><b>QUANDO IL VENDITORE CURA IL TRASPORTO</b></p>	<p>Quando è il <b>venditore che cura il trasporto</b> si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità quando il <b>venditore certifica</b> che <b>i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto</b>.</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>il venditore è in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori</b> di cui al <b>gruppo a</b>, rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente, o</li> <li>◆ <b>il venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al gruppo a</b>, in combinazione con <b>uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori</b> di cui al <b>gruppo b</b>, che <b>confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti</b> l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="507 1361 879 1749" style="border: 1px solid black; padding: 10px; background-color: #e0f0ff;"> <p><b>IL VENDITORE <u>CERTIFICA</u> CHE I BENI SONO STATI SPEDITI O TRASPORTATI DA LUI O DA UN TERZO PER SUO CONTO ED È IN POSSESSO</b></p> </div> <div style="width: 45%;"> <div data-bbox="890 1361 1318 1525" style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px; background-color: #e0e0e0;"> <p><b><u>ALMENO 2 ELEMENTI DI PROVA DEL GRUPPO A</u></b> RILASCIATI DA DUE DIVERSE PARTI INDIPENDENTI L'UNA DALL'ALTRA, DAL</p> </div> <div data-bbox="890 1541 1318 1749" style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px; background-color: #e0e0e0;"> <p><b><u>1 ELEMENTO DI PROVA DEL GRUPPO A +</u></b> <b><u>1 ELEMENTO DI PROVA DEL GRUPPO B</u></b> RILASCIATI DA DUE DIVERSE PARTI</p> </div> </div> </div>

**QUANDO  
L'ACQUIRENTE  
CURA IL  
TRASPORTO**

Quando è l'**acquirente che cura il trasporto** si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità quando il **venditore è in possesso di:**


- ◆ **una dichiarazione scritta dall'acquirente** che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni;
- ◆ **almeno due degli elementi di prova** non contraddittori di cui al **gruppo a**, rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente, o
- ◆ **uno qualsiasi dei singoli elementi** di cui al **gruppo a**, in combinazione **con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova** non contraddittori di cui **gruppo b**, che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.



La dichiarazione scritta dell'acquirente deve essere fornita al venditore **entro il decimo giorno del mese successivo** alla cessione.

In tale dichiarazione scritta, l'acquirente certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente e identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. Il **contenuto richiesto è il seguente:**

- ◆ la data di rilascio;
- ◆ il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
- ◆ la quantità e la natura dei beni;
- ◆ la data e il luogo di arrivo dei beni;
- ◆ nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
- ◆ nonché l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.



## INFORMAZIONE FISCALE

### LIBRO GIORNALE E LIBRO INVENTARI: LE NOVITÀ

In questa scheda riepiloghiamo la disciplina della stampa del libro giornale e del libro inventari.

LIBRO GIORNALE E LIBRO INVENTARI: LE NOVITÀ	
<b>PREMESSA</b>	<p>Sebbene in attesa di una conferma ufficiale da parte dell'Agazia delle Entrate, <b>è prevista la possibilità di utilizzare i "normali" supporti elettronici per il libro giornale, il libro inventari, il libro dei beni ammortizzabili, il registro riepilogativo di magazzino e i mastrini contabili.</b></p> <p>Conferma da parte dell'Agazia che dovrebbe arrivare "senza sorprese" in quanto già in passato la stessa Agazia delle Entrate aveva concesso l'applicazione del principio del FAVOR REI<sup>4</sup> in tema di Registri IVA.</p> <p>In particolare <b>non sono sanzionabili, i contribuenti che in sede di accesso, ispezione o verifica provvedano, su richiesta</b></p>

<sup>4</sup> art. 3, comma 2 D.Lgs. 472/1997

	<p><b>degli organi di controllo, alla stampa dei registri</b> Iva non precedentemente trascritti su supporti cartacei nei termini di legge.</p>
<p><b>INQUADRAMENTO NORMATIVO</b></p>	<p>Il Decreto crescita<sup>5</sup> dal 30 giugno 2019 permette di derogare all'obbligo della stampa o dell'archiviazione sostitutiva degli stessi. La modifica riguarda l'articolo 7 del D.L. 357/1994 che al comma 4-quater detta:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>“In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, <b>la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto e', in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti ed in loro presenza”.</b></i></p> </div> <p>Pertanto dal 30 giugno 2019, è prevista la possibilità di <b>poter tenere “solamente con sistemi elettronici” qualsiasi registro contabile, purché in caso di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti ed in loro presenza.</b> Pertanto <b>sarà possibile evitare la stampa o l'archiviazione sostitutiva di qualsiasi registro contabile.</b></p>
<p><b>I LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI</b></p>	<p>Il codice civile<sup>6</sup> prevede che l'imprenditore che esercita un'attività commerciale <b>deve tenere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>il libro giornale</b></li> <li>◆ <b>il libro degli inventari</b></li> <li>◆ <b>le altre scritture contabili</b> richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.</li> </ul> <p>Tutto ciò non si applica ai piccoli imprenditori.</p> <p>Inoltre i libri contabili, prima di essere messi in uso, dovranno essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della</p>

<sup>5</sup> decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.6.2019 n. 58

<sup>6</sup> Ex art. 2214 e seguenti

	<p>vidimazione, dovranno essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.</p> <p>Si ricorda che il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e <b>non sono soggetti</b> a bollatura né a vidimazione.</p> <p><b>Fiscalmente</b>, invece, occorre fare riferimento al DPR 600/73. Nel merito l'articolo 14 prevede che le società, gli enti e gli imprenditori commerciali <b>devono tenere</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il <b>libro giornale</b> e il <b>libro degli inventari</b>;</li> <li>◆ i <b>registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto</b>;</li> <li>◆ <b>scritture ausiliarie</b> nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito;</li> <li>◆ <b>scritture ausiliarie di magazzino</b><sup>7</sup>, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali.</li> </ul> <p>I soggetti stessi <b>devono inoltre tenere</b>, se ne ricorrano i presupposti, il <b>registro dei beni ammortizzabili</b> (o libro cespiti) e il <b>registro riepilogativo di magazzino</b>.</p>
<p><b>DOCUMENTAZIONE INFORMATICA</b></p>	<p>Il codice civile all'articolo 2215 bis prevede che i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa <b>possono essere formati e tenuti con strumenti informatici</b>.</p> <p>Le registrazioni contenute nei documenti di cui sopra devono <b>essere rese consultabili</b> in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi</p>

<sup>7</sup> Nelle scritture devono essere registrate le quantità entrate ed uscite delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti nonché delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonché delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente.

	<p>consentiti dalla legge.</p> <p>Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, <b>in caso di tenuta con strumenti informatici</b>, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, <b>della marcatura temporale</b> e della <b>firma digitale dell'imprenditore</b> o di altro soggetto dal medesimo delegato.</p>
<b>LA STAMPA DEI LIBRI CONTABILI</b>	<p>Senza le modifiche sopra commentate, quindi, entro 3 mesi dal termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, e dunque entro il prossimo 28 febbraio 2020, occorre(va) procedere alla stampa dei registri contabili meccanografici riferiti all'esercizio precedente, con riferimento sia ai registri "fiscali" (registri Iva) che quelli tenuti in ossequio alle disposizioni civilistiche (libro giornale e il libro inventari).</p> <p><b>Tutto ciò potrebbe essere superato sulla base della deroga apportata dal decreto Crescita.</b> Come accennato, <b>questa deroga era già in vigore per i registri Iva acquisti, vendite e corrispettivi, ma grazie al decreto crescita 2019 è stata estesa anche al libro giornale e agli altri registri contabili.</b></p>
<b>LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI</b>	<p>I documenti informatici sono conservati in modo tale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;</li> <li>◆ siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste.</li> </ul> <p>Si ricorda che il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.</p>
<b>APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO</b>	<p>Le regole per la <b>determinazione dell'imposta di bollo</b> variano a seconda che la contabilità sia tenuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>in modalità cartacea</b>, in cui il tributo è dovuto ogni 100 pagine o frazione di esse nella misura di 16,00 euro, per</li> </ul>

	<p>le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa (c.d. tassa sui libri sociali), oppure di 32,00 euro, per tutti gli altri soggetti;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>su supporto informatico</b>, dove il tributo è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse nelle misure precedentemente indicate di 16,00 o di 32,00 euro.</li> </ul>
<b>MODALITÀ DI VERSAMENTO</b>	<p>Se la <b>contabilità</b> è tenuta <b>in forma cartacea</b>, l'imposta di bollo può essere assolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>mediante pagamento ad intermediario</b> convenzionato con l'Agenzia delle Entrate il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;</li> <li>◆ mediante pagamento ai soggetti autorizzati tramite modello F23 utilizzando il codice tributo 458T "Imposta di bollo su libri e registri - all. A, Parte I, art. 16, DPR 642/72"</li> </ul> <p>Se la <b>contabilità</b> è tenuta <b>su supporto informatico</b>, l'imposta di bollo è versata in unica soluzione, con modalità esclusivamente telematica, nel termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (ossia entro il 30 aprile di ogni anno, oppure il 29 aprile, per gli anni bisestili).</p>

---

## INFORMAZIONE FISCALE

### Nuovi soggetti obbligati all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria 2019

A partire dal 2016 tutte le strutture e le figure professionali che erogano prestazioni sanitarie sono obbligate ad inviare al Sistema TS le fatture emesse nei confronti dei propri pazienti.

A seguito del riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitari, che ha determinato l'istituzione e il riconoscimento di nuovi albi e organizzazioni<sup>8</sup>, quest'anno è stata **ampliata la platea dei soggetti obbligati**

<sup>8</sup> [Decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018](#)

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · [www.revisionepmi.it](http://www.revisionepmi.it) · E-mail: [info@revisionepmi.it](mailto:info@revisionepmi.it) · P.E.C. [revisionepmisrl@legalmail.it](mailto:revisionepmisrl@legalmail.it)

alla trasmissione al **Sistema Tessera Sanitaria**, dei dati delle **spese sanitarie** sostenute dai contribuenti nel **2019**<sup>9</sup>.

**19 sono le nuove tipologie di soggetti**, tra cui **professionisti sanitari tecnici** iscritti ai relativi albi, oltre che sanitari per **igiene dentale, fisioterapia, logopedia, podologia, oftalmologia, neuro-psicomotricità dell'età evolutiva, terapia occupazionale, educatori professionali e assistenti sanitari**, che dovranno provvedere, entro il **31 gennaio 2020**, alla trasmissione al **Sistema Tessera Sanitaria (STS)** dei dati delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel 2019.

Ricordiamo che lo scopo di questo adempimento è quello di permettere all'Agenzia delle Entrate di inserire tali spese nelle **dichiarazioni dei redditi precompilate**.

In questa scheda vediamo nel dettaglio chi sono i nuovi obbligati e le modalità di accesso al Sistema TS.

<b>COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE ENTRO IL 31 GENNAIO 2020</b>	
<b>PREMESSA</b>	<p><b>Nel 2015</b> ha debuttato la dichiarazione dei redditi precompilata, prevista dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 175/2014 (cd. Decreto semplificazioni) in base al quale l'Agenzia delle Entrate precompila la dichiarazione utilizzando:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria;</li><li>◆ i dati trasmessi da parte di soggetti terzi;</li><li>◆ i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d'imposta.</li></ul> <p><b>Dal 2016</b> (modello 730/2016 - redditi 2015) nella dichiarazione precompilata sono confluiti ulteriori dati, tra cui quelli delle <b>spese sanitarie</b> registrate con il sistema "<b>Tessera Sanitaria</b>" e dei rimborsi effettuati nel periodo d'imposta precedente.</p> <p>Per quanto riguarda le <b>spese mediche</b> in particolare, l'articolo 3, comma 3 del Decreto Legislativo 175/2014 prevede <b>la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei relativi dati entro il 31 gennaio</b> dell'anno successivo a quello di sostenimento.</p> <p>Pertanto <b>per il periodo compreso dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019</b> il termine scade il <b>31 gennaio 2020</b>. La trasmissione delle spese sanitarie riguarda esclusivamente le persone fisiche e i familiari a carico, con esclusione di tutti i</p>

<sup>9</sup> [Decreto del 22.11.2019, pubblicato in GU del 04.12.2019 n. 284](#)

	<p>soggetti passivi IVA.</p>
<p><b>TUTTI I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TRASMISSIONE DEI DATI AL SISTEMA TS</b></p>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #d9e1f2; padding: 5px; margin-right: 10px; text-align: center;"> <b>Trasmissione dati sanitari</b> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Entro il <b>31 gennaio 2020</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Delle <b>spese sostenute dai contribuenti</b> e dai familiari a carico</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">Delle spese sostenute dai contribuenti <b>dal 01.01.2019 al 31.12.2019</b></div> </div> <p>Assai importante ricordare che nel 2017 è stata ampliata la platea dei soggetti che, <b>entro il 31 Gennaio di ogni anno</b>, sono tenuti all'<b>invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria</b> dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun contribuente <b>nell'anno di imposta precedente alla scadenza</b>.</p> <p>Riepilogando, tutti i <b>soggetti sono qui di seguito elencati</b>:</p> <p>Oltre ai soggetti obbligati <b>dal 1° gennaio 2015</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ iscritti all'<b>Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri</b>;</li> <li>◆ <b>farmacie</b> (pubbliche e private);</li> <li>◆ <b>strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale</b>;</li> <li>◆ <b>strutture autorizzate</b> per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN, l'obbligo per dette strutture decorre dal 2016.</li> </ul> <p><b>Dal 1° gennaio 2016<sup>10</sup></b>, sono stati inseriti nel novero dei soggetti obbligati all'invio dei dati delle spese sanitarie anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ gli <b>esercizi commerciali</b> che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci da banco ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;</li> <li>◆ gli <b>psicologi</b>;</li> <li>◆ gli <b>infermieri</b>;</li> <li>◆ le <b>ostetriche/i</b>;</li> <li>◆ i tecnici sanitari di <b>radiologia medica</b>;</li> <li>◆ gli <b>uffici</b>;</li> <li>◆ e i <b>veterinari</b> per quel che riguarda le spese veterinarie.</li> </ul> <p>Infine <b>dal 1° gennaio 2019<sup>11</sup></b>, sono tenuti all'invio dei dati di spesa sanitaria privata anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le <b>strutture della sanità militare</b>;</li> <li>◆ la farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del</li> </ul>

<sup>10</sup> [Decreto del MEF del 1° settembre 2016](#)

<sup>11</sup> - [Decreto del 22.11.2019, pubblicato in GU del 04.12.2019 n. 284](#)

- [Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2019](#)

- [DM del MEF del 22 marzo 2019 ulteriori soggetti coinvolti](#)

	<p>lavoro (<b>ANMIG</b>);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ gli iscritti all'albo della professione sanitaria di <b>tecnico sanitario di laboratorio biomedico</b>;</li> <li>◆ gli iscritti all'albo della professione sanitaria di <b>tecnico audiometrista</b>;</li> <li>◆ gli iscritti all'albo della professione sanitaria di <b>tecnico audioprotesista</b>;</li> <li>◆ gli iscritti all'albo della professione sanitaria di <b>tecnico ortopedico</b>;</li> <li>◆ gli iscritti all'albo della professione sanitaria di <b>dietista</b>;</li> <li>◆ gli iscritti all'albo della professione sanitaria di <b>tecnico di neurofisiopatologia</b>;</li> <li>◆ gli iscritti all'albo della professione sanitaria di <b>tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare</b>;</li> <li>◆ gli iscritti all'albo della professione sanitaria di <b>igienista dentale</b>;</li> <li>◆ gli iscritti all'albo della professione sanitaria di <b>fisioterapista</b>;</li> <li>◆ gli iscritti all'albo della professione sanitaria di <b>logopedista</b>;</li> <li>◆ gli iscritti all'albo della professione sanitaria di <b>podologo</b>;</li> <li>◆ gli iscritti all'albo della professione sanitaria di <b>ortottista e assistente di oftalmologia</b>;</li> <li>◆ gli iscritti all'albo della professione sanitaria di <b>terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva</b>;</li> <li>◆ gli iscritti all'albo della professione sanitaria di <b>tecnico della riabilitazione psichiatrica</b>;</li> <li>◆ gli iscritti all'albo della professione sanitaria di <b>terapista occupazionale</b>;</li> <li>◆ gli iscritti all'albo della professione sanitaria di <b>educatore professionale</b>;</li> <li>◆ gli iscritti all'albo della professione sanitaria di <b>tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro</b>;</li> <li>◆ gli iscritti all'albo della professione sanitaria di <b>assistente sanitario</b>;</li> <li>◆ gli iscritti <b>all'albo dei biologi</b>.</li> </ul>
<p><b>I PROFESSIONISTI SANITARI OBBLIGATI</b> Le modalità di accesso al Sistema TS</p>	<p><b>Gli iscritti agli albi professionali</b> di Psicologi, Infermieri, Ostetrici, Tecnici radiologi, Veterinari, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico ortopedico, Dietista, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e</p>

perfusione cardiovascolare, Igienista dentale, Fisioterapista, Logopedista, Podologo, Ortottista e assistente di oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Educatore professionale, Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e Assistente sanitario **si devono registrare al Sistema TS** per accedere ai servizi a loro dedicati **con le credenziali** oppure con una **smart card** conforme allo standard CNS (carte regionali, TS-CNS).

La smart card può essere utilizzata come strumento di autenticazione dopo aver effettuato, al primo accesso, la registrazione della "carta" al Sistema TS.

Tra i servizi ai quali possono accedere c'è appunto il Servizio Spese Sanitarie, che consente di:

- ◆ inserire nel Sistema TS i dati delle ricevute/fatture emesse a fronte del pagamento del cittadino e i relativi documenti di rimborso;
- ◆ conferire la delega all'invio dei dati di spesa sanitaria ad un intermediario fiscale;
- ◆ prendere visione delle ricevute dei dati inviati.

Vediamo come funziona **l'Accesso tramite credenziali**, che è la modalità comune a tutti i soggetti.

L'accesso ai servizi tramite credenziali è consentito solo ai possessori di un **Codice Identificativo** (Codice Fiscale o Nickname), una **Parola Chiave** e il **Pincode** (da utilizzare per le operazioni di trasmissione telematica).

Per ricevere le credenziali il professionista sanitario deve effettuare la [richiesta di credenziali](#) al Sistema TS:

- ◆ La **Parola Chiave**, che nasce "scaduta", è inviata all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dichiarato;
- ◆ il **Nickname e il Pincode** sono, invece, resi disponibili nell'area autenticata sezione "Profilo Utente".

Relativamente alle **modalità di trasmissione e alle specifiche tecniche**, per **i nuovi soggetti obbligati** (di cui al Decreto del 22.11.2019) si deve fare riferimento al decreto del MEF del 31 luglio 2015 e del 27 aprile 2018, si dovrà invece attendere un successivo provvedimento dell'Agencia delle entrate, sentito il Garante della privacy, che stabilirà le modalità tecniche di utilizzo delle informazioni ricevute, da

	parte dell'Amministrazione finanziaria, ai fini della predisposizione della precompilata.			
<p style="text-align: center;"><b>IL FUNZIONAMENT O DEL SISTEMA TS</b></p>	<p>Quando il cittadino paga per una prestazione sanitaria, riceve un documento fiscale attestante la spesa sostenuta (ricevuta, fattura o scontrino). Da quel momento si attiva il processo di registrazione e messa a disposizione del dato relativo alla spesa sostenuta dal singolo cittadino.</p> <p>La trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria prevede questi <b>passaggi</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>i soggetti che erogano servizi sanitari devono inviare</b> al Sistema Tessera Sanitaria - TS <b>i dati</b> relativi a tutte le prestazioni erogate (ricevute di pagamento, scontrini fiscali, ticket, servizi erogati dalle farmacie) <b>entro il 31.01</b> dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese da parte del contribuente;</li> <li>◆ il <b>Sistema TS</b> raccoglie tutti i dati pervenuti ed <b>invia all'Agenzia delle entrate</b>, per ogni cittadino, le somme suddivise per tipologia di spesa;</li> <li>◆ successivamente, l'<b>Agenzia delle entrate</b> mette a disposizione del cittadino i dati ricevuti nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi recante l'importo delle spese sanitarie sostenute ai fini della detrazione Irpef;</li> <li>◆ generalmente nel mese di febbraio il <b>cittadino</b> può <b>prendere visione</b> delle spese inviate dall'erogatore a suo nome e <b>manifestare il suo eventuale diniego</b> (funzione di <b>Consultazione</b> sul Sistema TS) <b>all'invio dei dati all'Agenzia delle entrate</b> per la precompilazione della dichiarazione dei redditi relativamente ai dati di competenza dell'anno precedente.</li> </ul> <p>A partire dal 15 aprile di ciascun anno il contribuente può verificare il dettaglio delle spese sanitarie indicate nella dichiarazione precompilata sul sito dell'Agenzia delle entrate, nell'apposita area autenticata.</p>			
	<b>FASE 1</b>	<b>FASE 2</b>	<b>FASE 3</b>	<b>FASE 4</b>

	I soggetti che erogano servizi sanitari inviano al Sistema TS i dati sanitari <b>entro il 31.01</b>	Il <b>Sistema TS</b> raccoglie tutti i dati pervenuti ed <b>invia all'Agenzia delle entrate</b> , per ogni cittadino, le somme suddivise per tipologia di spesa	<b>l'Agenzia delle entrate</b> mette a disposizione del cittadino i dati ricevuti, e quest'ultimo può manifestare il suo eventuale diniego all'invio dei dati all'Agenzia delle entrate per la predisposizione della precompilata	<b>I contribuenti</b> possono vedere i dati di dettaglio delle spese mediche indicate nella dichiarazione precompilata	
<p><b>I DATI DA INSERIRE NEL FILE CREATO DAL STS</b></p>	<p><b>I dati da trasmettere</b> sono sostanzialmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>quelli relativi alle spese sanitarie così come riportate sul documento fiscale</b> (quindi, codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso; data del documento fiscale che attesta la spesa; tipologia della spesa; importo della spesa);</li> <li>◆ <b>quelli relativi agli eventuali rimborsi effettuati per prestazioni non erogate o parzialmente erogate</b>, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruito.</li> </ul> <p>Come sopra già indicato, per effettuare l'invio dei dati è necessario essere in possesso delle <b>credenziali di accesso al STS</b>.</p>				
<p><b>FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA</b></p>	<p>Le prestazioni sanitarie rese dai soggetti di cui sopra, per effetto dell'art. 15 del DL. 124/2019 (<b>Decreto Fiscale in corso di conversione</b>), <b>sono esonerate anche nel 2020 dall'obbligo di fatturazione elettronica</b>, nonché i soggetti che pur non tenuti all'invio dei dati al Sistema TS emettono fatture comunque relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.</p> <p>Inoltre, <b>a decorrere dal 1° luglio 2020</b>, anche per questi nuovi soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, <b>l'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi avviene esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e</b></p>				

**trasmissione telematica dei dati** relativi a tutti i corrispettivi giornalieri **al Sistema TS**.

Si ricorda inoltre che l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, per il periodo d'imposta 2019, previsto dal DL 119 del 2018 per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, è esteso con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (sono esclusi da tale obbligo, a titolo esemplificativo, podologi, fisioterapisti, logopedisti).



L'Agenzia delle entrate nella [Circolare 14/E del 17 giugno 2019](#), ha chiarito che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS devono continuare a certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali mediante fatture **in formato cartaceo** – ovvero in formato elettronico senza utilizzare lo Sdl come canale di invio – e a trasmettere i relativi dati al sistema TS secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al suddetto sistema. Anche i soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema TS ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata devono continuare ad emettere le fatture per prestazioni sanitarie nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo ovvero in formato elettronico con trasmissione attraverso canali diversi dallo Sdl.

Inoltre nel caso di fatture miste contenenti sia spese sanitarie sia voci di spesa non sanitarie, occorre distinguere due ipotesi:

- ◆ se non è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l'intera spesa va trasmessa al Sistema TS con la tipologia "altre spese" (codice AA);
- ◆ se, invece, dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS con le seguenti modalità:
  - i dati relativi alla spesa sanitaria vanno inviati e classificati secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le

	<p>modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o i dati relativi alle spese non sanitarie vanno comunicati con il codice AA "altre spese".</li> </ul>
<p><b>COME FARE OPPOSIZIONE ALL'UTILIZZO DELLE SPESE SANITARIE</b></p>	<p><b>Per le spese sanitarie e i relativi rimborsi del 2019</b>, il contribuente può comunicare l'<b>opposizione</b> seguendo 2 modalità differenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>dal 9 febbraio all'8 marzo 2020</b>, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate. Con questa modalità, è possibile consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata</li> <li>◆ <b>dal 1° ottobre 2019 al 31 gennaio 2020</b>, comunicando <b>direttamente all'Agenzia delle Entrate</b> tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza. In questo caso utilizzando <a href="#">l'apposito modello</a>: <ul style="list-style-type: none"> <li>o inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it</li> <li>o telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall'estero)</li> <li>o consegnando a un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia il modello di richiesta di opposizione.</li> </ul> </li> </ul> <p>In tutti i casi in cui si utilizza il modello è necessario allegare anche la copia del documento di identità.</p>

## AGENTI E RAPPRESENTANTI: Comunicazione ritenuta ridotta sulle provvigioni entro il 31.12.2019

### INTRODUZIONE

**Entro il 31 dicembre 2019** gli intermediari che si sono avvalsi dell'opera di dipendenti o terzi, devono presentare, se non già presentata lo scorso anno, al committente/preponente/casa mandante la **dichiarazione di avvalersi dell'opera di dipendenti o terzi**, al fine dell'applicazione della **ritenuta in misura ridotta sulle provvigioni**, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, prevista all'art. 25-bis del DPR 600/73. Ricordiamo che **la dichiarazione in esame ha validità fino a revoca della stessa** oppure **fino alla perdita dei requisiti** che consentono l'applicazione dell'aliquota ridotta<sup>12</sup>.

L'art. 25-bis, primo comma, del DPR 600/73 prevede l'applicazione di una ritenuta a titolo d'acconto dell'IRPEF o dell'IRES dovuta dai percipienti all'atto del pagamento delle provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, salve le eccezioni previste nell'articolo medesimo.

Si ricorda che gli agenti e i rappresentanti di commercio, ai sensi dell'art. sopra citato, subiscono una ritenuta d'acconto:

- ◆ del **23% sul 50% della provvigione** percepita
- ◆ o del **23% sul 20% della provvigione** percepita se dichiarano ai preponenti di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.

---

<sup>12</sup> (articolo 27 D.Lgs. 175/2014)

## INDICE DELLE DOMANDE

1. Quali sono **i compensi** sui quali va applicata la ritenuta d'acconto?
2. Qual è la **misura della ritenuta d'acconto** e la **base imponibile** su cui applicarla?
3. Cosa si intende per attività esercitata con l'ausilio in via continuativa dell'opera di **dipendenti e terzi**?
4. Come deve essere **redatta la Comunicazione** e cosa deve contenere?
5. Come e quando deve essere **inviata la Comunicazione per la ritenuta ridotta**?
6. Quali sono le **sanzioni** in caso di omessa presentazione della Comunicazione?

## DOMANDE E RISPOSTE

### D.1 QUALI SONO I COMPENSI SUI QUALI VA APPLICATA LA RITENUTA D'ACCONTO?

**R.1** La **ritenuta del 23%** (aliquota Irpef del primo scaglione) **si applica** sulle **provvigioni**, al lordo della trattenuta ENASARCO, per prestazioni, anche occasionali, inerenti rapporti di:

- ◆ commissione;
- ◆ agenzia;
- ◆ mediazione;
- ◆ rappresentanza di commercio;
- ◆ procacciamento di affari.

**Sono escluse** dalla ritenuta le provvigioni:

- ◆ **erogate a** favore di soggetti non residenti che non hanno nel territorio nazionale una stabile organizzazione,
- ◆ **corrisposte da** persone fisiche esercenti imprese agricole,
- ◆ **percepite da** agenzie di viaggi, rivendite di biglietti da viaggio per trasporti di persone, agenti di assicurazione per prestazioni rese a società di assicurazione, distributori di pellicole cinematografiche, agenti marittimi e aerei, commissionari in mercati ortofrutticoli, ittici e di bestiame, agenti e commissionari di imprese petrolifere, consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali e artigiane non aventi finalità di lucro, banche, società finanziarie e di leasing per attività di collocamento e compravendita di titoli, di valute, nonché di raccolta e di finanziamento.


### D.2 QUAL È LA MISURA DELLA RITENUTA D'ACCONTO E LA BASE IMPONIBILE SU CUI APPLICARLA?

**R.2** In base all'art. 25 bis del DPR 600/73 i percipienti, all'atto del pagamento delle provvigioni per le prestazioni, anche occasionali, inerenti rapporti di commissione / agenzia / mediazione / rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari, devono applicare una ritenuta a titolo d'acconto dell'IRPEF o dell'IRES

La **base imponibile** della ritenuta è pari:

- ◆ **al 50%** dell'ammontare **della provvigione**;
- ◆ **al 20%** dell'ammontare **della provvigione se i percipienti dichiarano** ai loro committenti/preponenti/mandanti **che, nell'esercizio della loro attività, si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o terzi.**

La ritenuta che viene applicata è **pari al 23%** (aliquota Irpef del primo scaglione).



#### ESEMPIO DI CALCOLO

Supponendo che le **provvigioni da pagare siano di € 1.000,00**, la **ritenuta** da applicare è **pari al 23% del 50%** di € 1000,00, cioè  $500 \times 23\% = \mathbf{€ 115,00}$ .

Se l'agente dichiara ai suoi preponenti o mandanti che, nell'esercizio della sua attività, si avvale in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell'ammontare delle stesse provvigioni, pertanto la **ritenuta** da applicare sarà **pari al 23% del 20%** di € 1.000,00, ovvero  $200 \times 23\% = \mathbf{€ 46,00}$ .

#### D.3 COSA SI INTENDE PER ATTIVITÀ ESERCITATA CON L'AUSILIO IN VIA CONTINUATIVA DELL'OPERA DI DIPENDENTI E TERZI?

**R.3** Come ricordato, la **ritenuta ridotta** si applica a condizione che il percipiente dichiari di **avvalersi in via continuativa** dell'opera di **dipendenti o di terzi**, come definiti dal **DM 16.4.83**, vediamo chi sono tali soggetti:

- ◆ **Dipendenti:** soggetti che prestano attività lavorativa, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione dell'intermediario.
- ◆ **Terzi:** soggetti che, senza vincolo di subordinazione, collaborano con l'intermediario (agenti, subagenti, mediatori, procacciatori e figure similari). Si considerano tali anche i collaboratori dell'impresa familiare direttamente impegnati nell'attività commerciale e gli associati in partecipazione il cui apporto è costituito esclusivamente da lavoro.

L'attività si considera esercitata con l'ausilio **in modo continuativo** dell'opera di dipendenti o di terzi qualora, **indipendentemente dal numero degli stessi**, quando il rapporto di lavoro dipendente e quello di collaborazione diano luogo a prestazioni **per la prevalente parte dell'anno** (almeno 6 mesi).

Se il percipiente le provvigioni si avvale **soltanto di prestazioni di terzi**, il requisito della continuità si presume sussistente qualora il percipiente abbia sostenuto nel periodo d'imposta precedente **costi per dette prestazioni in misura superiore al 30% dell'ammontare complessivo delle provvigioni** imputabili a tale periodo.

è consentito che la minore ritenuta sulle provvigioni possa essere applicata anche se la relativa dichiarazione, presentata successivamente alla conclusione dell'operazione, perviene al sostituto prima del pagamento delle provvigioni.

**Nell'ipotesi di prestazioni occasionali** per le quali l'intermediario soddisfa le condizioni sopra indicate e richieste per l'applicazione della ritenuta ridotta (ad esempio, l'agente immobiliare che ha effettuato occasionalmente un'intermediazione a favore di un'impresa edile), **è consentito che la minore ritenuta** sulle provvigioni possa essere applicata anche se la relativa dichiarazione viene presentata successivamente alla conclusione dell'operazione (ad esempio anche contestualmente alla fattura emessa), purché pervenga al cliente (sostituto d'imposta) **prima del pagamento delle provvigioni da parte del committente.**

#### **D.4 COME DEVE ESSERE REDATTA LA COMUNICAZIONE E COSA DEVE CONTENERE?**

**R.4** Il DM del 16.04.1983 ha previsto che la dichiarazione cui è subordinata l'applicazione della ritenuta sul 20% della provvigione (anziché il 50%), deve essere predisposta **in carta semplice**, datata e sottoscritta, e deve contenere:

- ◆ i **dati identificativi** del dichiarante;
- ◆ l'**attestazione di avvalersi in via continuativa** o per la prevalente parte dell'anno di dipendenti o di terzi, anche se dovessero cambiare come persone. Quando ci si avvale dei soli terzi, occorre che, nel periodo d'imposta precedente, i costi per provvigioni siano sostenuti in misura superiore al 30% dei compensi percepiti da chi rilascia la dichiarazione e imputabili a tale periodo;
- ◆ **la data**;
- ◆ la **sottoscrizione del dichiarante.**

Di seguito un fac-simile di comunicazione: [\[Scarica il Fac-simile in formato word\]](#)



	Spett.le Alfa s.r.l.
	Via _____
	35131 Padova
	P.Iva _____
Il sottoscritto <b>Rossi Mario</b> , C.F. _____, P.IVA _____,	
residente in _____,	
	<b>Attesta</b>

sotto la propria responsabilità, **la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'applicazione della ritenuta d'acconto nella misura ridotta**, sulle provvigioni spettanti, considerata la presenza di collaborazioni, in via continuativa e per la prevalente parte dell'anno, dell'opera di dipendenti (o di terzi) per lo svolgimento dell'attività di intermediari di commercio.

Vi prego, pertanto, **a decorrere dal 01.01.2020**, di commisurare la ritenuta su un ammontare pari al 20% delle provvigioni che saranno liquidate a mio favore, con l'intesa che Vi comunicherò tempestivamente le eventuali variazioni che determinino la decadenza dal beneficio. Tale dichiarazione ha validità fino a revoca (Circ. 31/E 2014).

Padova, 15.12.2019

Firma e timbro  
*Mario Rossi*

#### **D.5 COME E QUANDO DEVE ESSERE INVIATA LA COMUNICAZIONE PER LA RITENUTA RIDOTTA?**

**R.5** La dichiarazione deve essere spedita al committente/preponente/mandante per ciascun anno solare, **entro il 31 dicembre dell'anno antecedente** a quello in cui si vuole usufruire della misura ridotta della ritenuta, mediante **lettera raccomandata A/R** con avviso di ricevimento. La dichiarazione può essere trasmessa anche tramite **PEC**. Ricordiamo che l'art. 27 del D.lgs. 175/2014 ha sostituito il settimo comma dell'art. 25 bis del DPR 600/73, stabilendo che un apposito decreto di attuazione avrebbe dovuto stabilire che la dichiarazione:

- ◆ potesse essere **trasmessa per posta elettronica certificata**;
- ◆ **e non avesse limiti di tempo e sia valida fino a revoca**, ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente.

Tale decreto di attuazione non è ancora stato predisposto, e nelle sue more, **l'Agenzia delle Entrate ritiene possibile la trasmissione della dichiarazione anche tramite posta elettronica certificata**, rispettando i termini del DM 16/04/1983.

Se le condizioni previste per la riduzione della ritenuta al 20% dell'ammontare delle provvigioni **si verificano in corso d'anno**, la dichiarazione deve essere presentata **non oltre 15 giorni** da quando le condizioni stesse si verificano.

Sempre entro lo stesso termine di 15 giorni devono essere comunicate le eventuali variazioni in corso d'anno che fanno venire meno le condizioni.

Se per l'anno o frazione d'anno in cui ha inizio l'attività, il percipiente presume il verificarsi delle condizioni, e intende avvalersi della riduzione della ritenuta al 20% delle provvigioni, deve darne Comunicazione **non oltre 15 giorni dalla stipula dei contratti/accordi** di commissione, agenzia, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari o mediazione.

Riepilogando, una Comunicazione inviata anche per posta elettronica certificata:

- ◆ entro il 31.12.2019;
- ◆ entro 15 giorni successivi al verificarsi del presupposto;
- ◆ entro 15 giorni successivi alla stipula dei contratti o all'esecuzione della mediazione;

**conserva validità anche oltre l'anno a cui si riferisce**, non richiedendo un ulteriore invio e restando valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti<sup>13</sup>.

Si può verificare il caso di prestazioni non continuative per le quali l'intermediario soddisfa le predette condizioni richieste per l'applicazione della ritenuta ridotta (ad esempio, l'agente immobiliare che ha effettuato occasionalmente un'intermediazione a favore di un'impresa edile).

In tal caso si ritiene possibile inviare la dichiarazione in esame al cliente (sostituto d'imposta) contestualmente alla fattura emessa o anche successivamente ma comunque prima del pagamento della stessa da parte del committente.

#### **D.6 QUALI SONO LE SANZIONI IN CASO DI OMESSA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE?**

**R.6** L'omessa comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa, non ravvedibile, **da 250,00 a 2.000,00 Euro** (art. 11 comma 1 lett. a, del DLgs. 08.12.1997, n. 471 e succ. modificazioni),<sup>14</sup> si tratta della sanzione prevista in caso di *"omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di Finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri"*.

---

<sup>13</sup> [Circolare del 30.12.2014 n. 31](#)

<sup>14</sup> Art. 27 D.Lgs. 175/2014

**RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

---

<a href="#">Risposta interpello 505 del 10 dicembre 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla distribuzione di una riserva in sospensione d'imposta a seguito di trasformazione societaria regressiva.
<a href="#">Risposta interpello 506 del 10 dicembre 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi da parte di un'associazione che organizza spettacoli teatrali
<a href="#">Risposta interpello 507 del 10 dicembre 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'aliquota IVA per i dispositivi medici
<a href="#">Risposta interpello 508 del 10 dicembre 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla certificazione sanitaria per cessioni parrucche con IVA agevolata al 4%
<a href="#">Risposta interpello 509 del 11 dicembre 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'individuazione del costo fiscale delle quote di partecipazione di un fondo estero acquisite a titolo gratuito
<a href="#">Risposta interpello 510 del 11 dicembre 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime speciale per lavoratori impatriati - Rientro da distacco all'estero
<a href="#">Risposta interpello 511 del 11 dicembre 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200

---

	ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione
<a href="#">Risposta interpello 512 del 11 dicembre 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale, ai fini delle imposte sul reddito, dei compensi per attività di lavoro autonomo professionale fatturati in un periodo di imposta precedente a quello di effettiva percezione, in cui il percipiente non è più fiscalmente residente in Italia
<a href="#">Risposta interpello 513 del 11 dicembre 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti conferiti in trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave
<a href="#">Risposta interpello 514 del 11 dicembre 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla base imponibile, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, per i titoli caduti in successione negoziati in un sistema di negoziazione non rientrante nella definizione di "mercato regolamentato
<a href="#">Risposta interpello 515 del 11 dicembre 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle agevolazioni previste dall'art. 7, del Decreto crescita (DL 34/2019) e dall'art. 16, co. 1-septies del d.l. n. 63 del 2013
<a href="#">Risposta interPELLI 516 del 12 dicembre 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito di imposta ricerca e sviluppo
<a href="#">Risposta interPELLI 517 del 12 dicembre 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del regime c.d. forfetario
<a href="#">Risposta interPELLI 518 del 12 dicembre 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di conservazione delle dichiarazioni fiscali

## RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

[Risoluzione 100 del 10 dicembre 2019](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle istruzioni per la compilazione dei modelli "F24 Versamenti con elementi identificativi" ed "F24 Enti pubblici" per il versamento delle somme da corrispondere agli Uffici Provinciali-Territorio dell'Agenzia delle entrate, in relazione ai servizi ipotecari.

---

## LO SCADENZARIO DAL 13.12.2019 AL 27.12.2019

Lunedì 16 Dicembre 2019	Versamento della <b>ritenuta del 21%</b> operata sui <b>canoni o corrispettivi</b> incassati o pagati nel mese di <b>novembre</b> relativi a contratti di <b>locazione breve</b> , da parte dei soggetti che esercitano <b>attività di intermediazione immobiliare</b> e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Lunedì 16 Dicembre 2019	<b>Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco</b> che hanno effettuato <b>l'opzione per il regime fiscale agevolato</b> , devono provvedere all'annotazione nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 ( <a href="#">Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91</a> ), opportunamente integrato, <b>l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento</b> conseguito nell'esercizio di attività commerciali, <b>con riferimento al mese precedente</b> .
Lunedì 16 Dicembre 2019	I soggetti che esercitano <b>attività di intrattenimento</b> devono versare la relativa imposta sulle attività svolte con carattere di continuità nel mese di <b>novembre</b> .
Lunedì 16 Dicembre 2019	Le banche e Poste italiane Spa devono provvedere al <b>versamento delle ritenute sui bonifici</b> effettuati <b>nel mese precedente</b> dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.
Lunedì 16 Dicembre 2019	Versamento Iva mensile di novembre, da parte dei contribuenti Iva <b>mensili e dei</b> soggetti che, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi) facilitano le <b>vendite a distanza</b> di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet PC e laptop.
Lunedì 16 Dicembre 2019	<b>Emissione e registrazione</b> delle <b>fatture differite</b> relative a beni <b>consegnati o spediti nel mese solare precedente</b> e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è

---

effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**.

---

Lunedì 16 Dicembre 2019

I Soggetti **esercenti il commercio al minuto** e assimilati e **soggetti** che operano nella **grande distribuzione**, devono precedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni effettuate nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale. N.B. Ricordiamo che dal 1° luglio 2019 è obbligatorio lo scontrino elettronico per i commercianti con volume d'affari superiore ai 400.000 euro, mentre i soggetti con volume d'affari inferiore ai 400.000 euro, hanno tempo fino al 31/12/2019 per adeguarsi con i nuovi registratori di cassa e quindi possono continuare ad utilizzare i vecchi registratori di cassa, rilasciando lo scontrino o la ricevuta fiscale al cliente e compilando il registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del registratore telematico. Dal 1° gennaio 2020 scatta lo scontrino elettronico per tutti.

---

Lunedì 16 Dicembre 2019

Versamento **dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di **novembre**, ai dipendenti del settore privato in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione**, da parte dei **sostituti d'imposta**.

---

Lunedì 16 Dicembre 2019

I sostituti d'imposta devono versare le **ritenute** operate nel mese di **novembre** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.

---

Lunedì 16 Dicembre 2019

Versamento dell'acconto dell'**imposta sostitutiva** sulle **rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto** maturate nell'anno 2019, da parte dei sostituti d'imposta.

---

Lunedì 16 Dicembre 2019

**Versamento** delle **somme a saldo e in acconto trattenute** sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di **novembre**, da parte dei sostituti d'imposta che effettuano le **operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale**.

---

Lunedì 16 Dicembre 2019

Versamento dell'Iva dovuta a seguito di scissione dei

---

---

pagamenti, da parte degli enti e gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane Spa, non soggetti passivi Iva, e delle pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva.

---

**Lunedì 16 Dicembre 2019**

Versamento della **"Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese di **novembre**. Il versamento deve essere effettuato dalle Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti riferiti alle medesime operazioni. Il versamento è dovuto anche dalle società di gestione accentrata, alle quali sia stata conferita delega per il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati fino al **31 ottobre** dai soggetti deleganti.

---

**Mercoledì 18 Dicembre 2019**

Ultimo giorno utile per **regolarizzare i versamenti** di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il **18 novembre 2019** dai contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi. Il versamento delle imposte e delle ritenute, nonché degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (**Ravvedimento breve**).

---

**Giovedì 19 Dicembre 2019**

**Le società di gestione accentrata**, alle quali sia stata conferita delega per il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie riguardante i trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti devono versare la **"Tobin Tax"** per le

---

*Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio*

*Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005*

*Tel 06-56559912 · [www.revisionepmi.it](http://www.revisionepmi.it) · E-mail: [info@revisionepmi.it](mailto:info@revisionepmi.it) · P.E.C. [revisionepmisrl@legalmail.it](mailto:revisionepmisrl@legalmail.it)*

	operazioni effettuate fino al <b>30 novembre</b> dai soggetti deleganti.
Venerdì <b>20 Dicembre 2019</b>	<b>Le imprese elettriche</b> , tramite i servizi Entratel o Fisconline, devono comunicare all'Agenzia delle entrate i dati di dettaglio relativi al canone Tv addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese di novembre.
Venerdì <b>20 Dicembre 2019</b>	Versamento, da parte dei <b>condomini in qualità di sostituti d'imposta</b> , delle ritenute operate a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel periodo giugno-novembre 2019 per prestazioni relative a contratti di appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di 500,00 euro al <b>30 novembre 2019</b> .
Venerdì <b>20 Dicembre 2019</b>	Le <b>imprese di assicurazione</b> , comprese quelle estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al <b>versamento dell'imposta sui premi e accessori incassati</b> nel mese di <b>novembre</b> , nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di <b>ottobre</b> .
Venerdì <b>27 Dicembre 2019</b>	I contribuenti Iva, soggetti agli obblighi di liquidazione e versamento, sia mensili che trimestrali, devono provvedere al <b>versamento dell'acconto Iva relativo all'anno 2019</b> , utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
Venerdì <b>27 Dicembre 2019</b>	Presentazione telematica degli <b>elenchi INTRASTAT</b> riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di <b>novembre</b> , da parte degli operatori intracomunitari con obbligo mensile.